



COMUNE di PORTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.18

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (L.160/2019) - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZOGGIA LAURA - Sindaco	Sì
2. GAIDO Sergio - Vice Sindaco	Sì
3. GRIBAUDO Mattia - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FERRARA D.ssa Alessandra.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di **occupazione del suolo pubblico** e di **esposizione pubblicitaria**;
- i successivi commi da 837 a 847, disciplinano l’istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del nuovo canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate;
- il nuovo canone sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- i previgenti tributi e canoni sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto le relative tariffe continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi precedenti al 2021, anche ai fini dell’attività accertativa;
- il presupposto del canone è:
 - 1) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - 2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - 3) l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 28.4.2021 ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, è stato formalmente istituito il Canone Unico ed approvato il relativo Regolamento di disciplina;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della sopracitata Legge 160/2019, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata in linea di massima dallo schema di tariffe che si vanno ad approvare con la presente deliberazione, salvo ovviamente scostamenti nella base imponibile;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che ha sottratto alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e che pertanto organo competente a deliberare la determinazione delle aliquote dei tributi, salvo diversa, specifica e successiva disposizione di Legge, è la Giunta Comunale;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 legge 388/2000 e s.m.i. (Legge finanziaria 2001) il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ricordato che, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 e s.m.i. (Finanziaria 2007), e dell'art.53, comma 16, legge n. 388/2000 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2001), il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato differito al 31/03/2021;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto alla luce della nuova normativa delle disposizioni regolamentari atte a disciplinare il suddetto tributo, e dell'emergenza sanitaria in atto di prorogare, IN DEROGA, i termini di pagamento dell'imposta relativa all'anno 2021 al 30 giugno 2021.

Dopo esauriente discussione in merito;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di prorogare, per le motivazioni espresse al 30 GIUGNO 2021 i termini di versamento del Canone unico per la riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.



Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
ZOGGIA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
FERRARA D.ssa Alessandra